



## LETTERA DI INVITO – DISCIPLINARE DI GARA

**Oggetto: Procedura negoziata ex art. 50, co. 1, lett. c) del D.Lgs.n.36/2023 per l'affidamento dei Lavori di Ristrutturazione edilizia ed impiantistica della Residenza universitaria “Malpighi”, Via Caduti di Casteldebole nn.57-59 Bologna - CUP H32B24008100005.**

Si comunica che in esito all'indagine di mercato condotta sulle Ditte specializzate nel settore dei Lavori pubblici ed iscritte presso il catalogo del mercato elettronico MEPA di CONSIP SpA, **codesto Operatore Economico è invitato a presentare** – qualora interessato – la migliore **Offerta economica per l'esecuzione dei Lavori di Ristrutturazione edilizia ed impiantistica (lotto unico) dell'edificio che ospita la Residenza universitaria “Malpighi”, via Caduti di Casteldebole 57 e 59, Bologna.**

La procedura è stata indetta con Determinazione del Dirigente del Patrimonio di ER.GO n. 273 del 29/10/2025 e verrà interamente svolta tramite la Piattaforma telematica MEPA DI CONSIP SPA.

Il **Responsabile Unico del Progetto** è individuato nella persona dell'**Arch. Roberto Bergamini** Responsabile E.Q. “Programmazione di interventi di sviluppo edilizio.

Il **Responsabile di procedimento** per la **Fase di Affidamento** è individuato nella persona del **Dott. Giuseppe Angelo Giovanni Grasso**, Responsabile E.Q. "Affari generali e contratti. Relazioni istituzionali", con delega di funzioni dirigenziali.

**Termine ultimo per la presentazione delle offerte:**  
**ore 12:00 del giorno 14 gennaio 2026.**



## PREMESSA

Con la succitata Determinazione dirigenziale questa Amministrazione ha deciso di affidare i lavori di Ristrutturazione edilizia ed impiantistica della Residenza universitaria "Malpighi" sita in Via Caduti di Casteldebole nn.57 e 59, Bologna, in conformità alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 ("Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi"), richiamati espressamente nell'Elaborato Relazione tecnica di applicazione dei CAM).

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici sulla piattaforma MEPA di CONSIP, con applicazione del criterio del minor prezzo.

La **durata del procedimento** prevista è pari a **tre mesi dal formale invio degli inviti ad offrire tramite la piattaforma MEPA di CONSIP**, fatto salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste dall'art. 1, commi 4-5, dell'Allegato I.3 del Codice dei Contratti pubblici.

Il luogo di svolgimento dei lavori è **Comune di Bologna, Via Caduti di Casteldebole nn.57 e 59 codice NUTS ITD55.**

Il **CPV** di riferimento, correlato alla cat. prevalente OG1, è: **45321000-3 "Lavori di isolamento termico"**.



Il CIG verrà rilasciato successivamente da MEPA DI CONSIP SPA.

**CUI L02786551206202400001**

**CUP H32B24008100005**

Il **Responsabile Unico di Progetto (RUP)** è l'**Arch. Roberto Bergamini**, Responsabile E.Q. "Programmazione di interventi di sviluppo edilizio" (dati di contatto: *email rbergamini@er-go.it*; tel. Ufficio 059/413740; tel. mobile 334/6277116)

Il **Responsabile di Fase di Affidamento** è il **Dott. Giuseppe Angelo Giovanni Grasso**, Funzionario E.Q. "Affari generali e contratti. Relazioni istituzionali" con delega di funzioni dirigenziali.

## **1. PIATTAFORMA TELEMATICA**

### **1.1 LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE "MEPA DI CONSIP SPA"**

Il funzionamento della piattaforma MEPA DI CONSIP SPA accessibile al link <https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/> avviene nel rispetto della legislazione vigente.

L'utilizzo di MEPA DI CONSIP SPA comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel Regolamento di utilizzo del sistema, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS-electronic IDentification Authentication and Signature), del D.Lgs.n.82/2005 e s.m.i. recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD), delle Linee guida dell'AGID nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni su MEPA DI CONSIP SPA.

L'utilizzo di MEPA DI CONSIP SPA avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art. 1176, co. 2 Codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;



- gratuità.

Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo di MEPA DI CONSIP SPA.

ER.GO non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento a MEPA DI CONSIP SPA;
- utilizzo della piattaforma MEPA DI CONSIP SPA da parte dell'operatore economico in maniera non conforme alla Lettera di invito/Disciplinare di gara e a quanto previsto nel Regolamento di utilizzo del sistema.

In caso di mancato funzionamento di MEPA DI CONSIP SPA o di malfunzionamento dello stesso, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, ER.GO può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento di MEPA DI CONSIP SPA e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina istituzionale dell'Azienda - [www.er-go.it](http://www.er-go.it) sezione *Gare ed Appalti* - dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

ER.GO si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

MEPA DI CONSIP SPA garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito di MEPA DI CONSIP SPA sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo di MEPA DI CONSIP SPA è



sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento di MEPA DI CONSIP SPA avvengono in conformità a quanto riportato nel *Regolamento di utilizzo del sistema*, disponibile all'indirizzo: <https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/> che costituisce parte integrante del presente Disciplinare di gara.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

## 1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni Operatore Economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nella presente Lettera di invito/Disciplinare di gara e nel Regolamento di utilizzo del sistema che disciplina il funzionamento e l'utilizzo di MEPA DI CONSIP SPA.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto su MEPA DI CONSIP SPA;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'art. 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale, nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli artt. 6-bis e 6-ter del D.Lgs. n. 82/2005 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
  - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/2005);
  - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno



Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;

- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
  - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
  - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
  - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

### **1.3 IDENTIFICAZIONE**

Per poter presentare offerta è necessario accedere a MEPA DI CONSIP SPA a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso a MEPA DI CONSIP SPA possono essere effettuate tramite Call Center che risponde al numero: 800 062 060 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00.

## **2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

### **2.1 DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara comprende:

- Lettera di invito/Disciplinare di gara;
- Documento di gara unico europeo (e-DGUE) ed altra documentazione amministrativa di cui al par. 15;
- Offerta economica;
- Modulo equivalenza CCNL;
- Patto di integrità;
- **PROGETTO ESECUTIVO**, costituito dai seguenti elaborati:



- 01\_Relazione Tecnica Generale
- 02a\_TAV.A01 Schema partizioni
- 02b\_TAV.A02 Interventi piante
- 02c\_TAV.A03 Interventi prospetti
- 02d\_TAV.A04 Particolari costruttivi
- 02e\_TAV.A05 Impianto clima
- 02f\_TAV.A06a Impianto fotovoltaico sol 1
- 03\_Relazione Tecnica di progetto e di calcolo
- 04\_Piano di manutenzione
- 05\_Elenco Prezzi Unitari
- 06\_Analisi nuovi prezzi
- 07\_Computo metrico estimativo
- 08\_Quadro economico
- 09\_Quadro incidenza manodopera
- 10\_Cronoprogramma
- 11\_Capitolato Speciale di Appalto (CSA);
- **PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO** (Art. 100 D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i);
- **RELAZIONE TECNICA ED ELABORATI DI APPLICAZIONE DEI CRITERI MINIMI AMBIENTALI (CAM)** (Decreto 23 giugno 2022 n. 256);
- **DUVRI.**

La documentazione di gara è disponibile gratuitamente, oltre che sulla piattaforma MEPA DI CONSIP SPA, anche sul sito istituzionale di ER.GO <http://www.er-go.it> nella sezione dedicata “Gare ed appalti”.

## 2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro la **scadenza delle ore 12.00 del 9 gennaio 2026** in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>, previa registrazione alla



Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte su MEPA DI CONSIP SPA e sul sito istituzionale di ER.GO: <http://www.er-go.it>, sezione "Gare ed appalti". Si invitano gli Operatori economici a visionare costantemente la sezione della Piattaforma o presso il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

## 2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Stazione appaltante e Operatori Economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal D.Lgs. n. 82/2005, tramite MEPA DI CONSIP SPA e, per quanto non previsto dalla stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/2005.

In caso di malfunzionamento della Piattaforma, ER.GO provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati artt. 6-bis, 6-ter, 6-quater del D.Lgs. n. 82/2005.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## 3. AMMONTARE DELL'APPALTO E CATEGORIE DEI LAVORI

L'importo dei lavori posti a base dell'appalto e del contratto da stipulare è definito come segue:

**a) Importo lavori soggetti a ribasso d'asta: € 508.360,04 di cui € 134.974,46 per**



**costi della manodopera con un'incidenza pari al 24,46%:**

- b) **Oneri** specifici dovuti all'impresa per l'adeguamento alle disposizioni del piano di **sicurezza** di cui al D. Lgs. n. 81/2008, come da computo metrico estimativo specifico per garantire la sicurezza (non soggetti a ribasso): **€ 1.748,60.**

**Totale lavori a base d'asta € 510.108,64 al netto di IVA**

**L'appalto è finanziato con fondi propri ed è costituito da un unico lotto** poiché trattasi di un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile in termini fisici o prestazionali senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera da realizzare.

L'intervento si compone delle seguenti lavorazioni:

Cat.	Classifica	Descrizione	Qual. obbl	% max subapp.	Prevalente/Scorporabile /SIOS	Importo compresi oneri sicurezza
<b>OG1</b>	<b>I</b>	Edifici civili ed industriali	SI	subappaltabile nel rispetto del 49% dell'importo della categoria medesima	Prevalente SIOS	<b>€ 267.430,16</b>
<b>OS 28</b>	<b>I</b>	Impianti termici e condizionamento	SI	Totalmente subappaltabile	Scorporabile	€ 134.098,28
<b>OS 30</b>	<b>I</b>	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelevisivi e televisivi	SI	Totalmente subappaltabile	Scorporabile SIOS	€ 106.831,60

Ai sensi dell'art. 100, comma 4 del Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 36/2023, nonché dell'Allegato II.12, Articolo 2, Tabella A al citato Codice, i lavori in appalto sono classificati nella **categoria di opere generali OG1**.

Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.Lgs. n.36/2023, le lavorazioni appaltate appartenenti alla sola suindicata categoria prevalente possono essere subappaltate nella misura massima del 49% (quarantanove per cento) del suo importo esclusivamente a ditte idonee e qualificate.

I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali e contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.



Il ribasso percentuale offerto dall'Operatore economico è calcolato sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante.

Il Contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto è il seguente: **CCNL settore Edilizia, Id-Codice unico alfanumerico CNEL - F012- EDILI: Industrie e Cooperative**” in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori, come dispone l'art. 11, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'Allegato I.01 del D.Lgs. n. 36/2023, si considerano equivalenti i CCNL individuati con codice alfanumerico Id “F015 – EDILI: Artigiane e Id “F018 – EDILI: P.M.I.”.

Il **costo stimato** dal RUP per le **misure di sicurezza e di igiene sui luoghi di lavoro** è pari a **€ 1.748,60** così come specificato all'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte normativa.

**Il contratto di appalto verrà stipulato “a corpo” pertanto nell'importo di contratto sono comprese e compensate tutte le opere, prestazioni e forniture, nessuna esclusa.**

Inoltre sono compresi esplicitamente gli oneri per l'applicazione dei piani di sicurezza ed in generale per l'osservanza delle norme di sicurezza vigenti.

L'aggiudicatario non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore non escluse da altre norme del Capitolato Speciale d'Appalto o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

Si rinvia per maggiori dettagli di competenza all'art.4 del Capitolato Speciale d'Appalto, Norme generali.

### **3.1 DURATA DEL CONTRATTO**

La durata dei lavori è pari a 140 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna. Si rinvia all'art. 16 del CSA e al Cronoprogramma quale Elaborato del Progetto Esecutivo.

### **3.2 REVISIONE PREZZI**

Qualora si verificano condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, tali da determinare una variazione di del costo delle lavorazioni in aumento o in diminuzione superiore al 3% dell'importo netto contrattuale, ER.GO procede



alla revisione prezzi nella misura del 90% della variazione stessa, per le prestazioni ancora da eseguire.

Le tipologie omogenee di lavorazioni (TOL) di cui all'art.4 dell'Allegato II- bis del Codice dei contratti sono definite nella tabella declinata all'art. 3 del CSA.

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate nel citato articolo, si applica la medesima revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati ad ER.GO.

### **3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE**

Si rinvia alle disposizioni riportate nell'art.27 del Capitolato speciale d'appalto - Parte normativa.

## **4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

L'operatore economico che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione



non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;

- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro sette giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.



## **Istituto della cooptazione**

Le imprese cooptate, di cui all'art. 68 comma 12 del Codice, sono ammesse per la sola esecuzione di lavorazioni che richiedono il possesso dell'attestazione SOA, esclusivamente nell'ipotesi in cui l'offerente, singolo o costituito in raggruppamento, sia in possesso dei requisiti per l'esecuzione sufficienti all'assunzione integrale dei lavori senza il concorso dell'operatore economico cooptato.

Per dette imprese cooptate è richiesto:

- il possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, da comprovare a valle dell'aggiudicazione, previa richiesta scritta della stazione appaltante;
- il possesso della qualificazione, anche con riferimento a categorie di lavorazioni diverse da quelle previste nella presente Lettera di Invito/Disciplinare di gara, comunque in misura almeno pari all'entità dei lavori ad esse affidate;
- che eseguano mediante cooptazione i lavori nei limiti di legge, ovvero per un importo non superiore al 20% del totale delle lavorazioni SOA (art. 68 comma 12), complessivamente per tutte le imprese cooptate se più di una.

Gli eventuali operatori economici cooptati non devono sottoscrivere le offerte tecniche ed economiche, fermo restando che qualora a fronte di verifica risultassero privi dei requisiti sopra indicati gli stessi non potranno eseguire alcuna prestazione

I soggetti invitati che intendano avvalersi dell'istituto della cooptazione sono tenuti ad apposita dichiarazione nella domanda di partecipazione, a pena di inammissibilità dell'istituto.

## **5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE**

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

ER.GO verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (**FVOE**), fatto salvo quanto previsto nel par. 23.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del



Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

### **Self cleaning**

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziate, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

### **Altre cause di esclusione**

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.



La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di Integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non sia già presente), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno ommesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

## **6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al FVOE, fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 23.

L'Operatore Economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

### **6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ' PROFESSIONALE**

a) **Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane** per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del



Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio da ER.GO tramite il FVOE.

Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

## **6.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA E DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE**

Attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all'art. 100 comma 4 del D.lgs.n.36/2023 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere secondo quanto indicato al paragrafo 3 della presente Lettera di invito/Disciplinare di gara.

Ai sensi dell'articolo 30, comma 1, dell'allegato II.12 del Codice, l'Operatore economico singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Pertanto, in coerenza con quanto indicato all'art. 3 del Capitolato speciale d'appalto – parte normativa:

- per la Categoria Prevalente OG1: non può essere affidata a terzi l'esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente in misura superiore al 49% dell'importo della medesima categoria;
- per le Categorie Superspecializzate OS28 e OS30: le parti di opera, scorporabili, non possono essere eseguite direttamente dalle imprese qualificate per la sola categoria prevalente, se prive dell'adeguata qualificazione; esse sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni, purché, all'atto della gara, venga espressa dall'aggiudicatario la volontà di avvalersi del subappalto;
- per la sola Categoria OS30 - di importo inferiore ai 150.000 euro - i requisiti di qualificazione sono determinati ai sensi dell'art. 28 dell'Allegato II.12 del Codice.

## **6.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere



i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti di ordine generale di cui al paragrafo 5 devono essere posseduti da ciascun soggetto invitato.

#### **Requisiti di idoneità professionale**

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui al paragrafo 6.1 lett a) deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

#### **Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale**

Nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari i requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi di cui al paragrafo 6.2 dovranno essere posseduti nel complesso del raggruppamento, ai sensi dell'art. 68, comma 11 del Codice.

### **6.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

#### **Requisiti di idoneità professionale**

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui di cui al paragrafo 6.1 lett a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

#### **Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale**

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.



Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

## **7. AVVALIMENTO**

Ciascun concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 6.3 della presente Lettera di invito/Disciplinare di gara e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione dell'aggiudicatario e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e quello dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito di cui all'articolo 6.1. della presente Lettera di invito/Disciplinare di gara solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

L'impresa ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;



c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Le dichiarazioni dell'ausiliaria sono allegate alla domanda di partecipazione.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento. Questo deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro cinque giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, co. 15, del Codice.

L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

## **8. SUBAPPALTO**

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Il subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del Codice e di quanto indicato all'art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte normativa.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

## **9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE**

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del Contratto collettivo nazionale e territoriale di cui al paragrafo 3. In alternativa, è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

L'operatore economico si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del



contratto, ad assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile (soggetti di età inferiore a 36 anni) qualora fosse necessario procedere a nuove assunzioni lungo l'arco temporale del contratto medesimo.

Inoltre l'Operatore economico aggiudicatario è obbligato entro 6 mesi dalla stipula del contratto ad adempiere ai seguenti obblighi:

a) se dispone di un numero di dipendenti pari o superiore a 15 (quindici) e non superiore a 50 (cinquanta), deve produrre una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Tale relazione deve essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

b) se dispone di un numero di dipendenti pari o superiore a 15 (quindici), deve produrre:

- una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità;

- una relazione che attesti l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. Tale relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

## 10. GARANZIA PROVVISORIA

Non è prevista la produzione di alcuna garanzia provvisoria per la partecipazione alla presente procedura di gara ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs 36/2023.

## 11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo presso l'edificio di Via Caduti di Casteldebole 57 e 59 a Bologna, adibito a Residenza universitaria "Malpighi", si rende indispensabile affinché gli operatori economici interessati a presentare offerta abbiano piena contezza dello stato dei luoghi e delle unità immobiliari oggetto di intervento. **La mancata effettuazione del sopralluogo determina l'inammissibilità dell'offerta.**

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo.

**I sopralluoghi si svolgeranno nel periodo compreso tra il 15/12/2025 e il 19/12/2025 previa richiesta scritta da inoltrare al RUP a mezzo PEC - [info@postacert.er-go.it](mailto:info@postacert.er-go.it) – entro le ore 12:00 del giorno 11/12/2025.**



Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

La richiesta di sopralluogo deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Viene rilasciata l'attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lett. b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

## **12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

I soggetti invitati effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 77,00** secondo la delibera ANAC n. 598 del 30/12/2024 pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato mediante il FVOE prima della valutazione dell'offerta. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, ER.GO può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione tramite inserimento nel FVOE della ricevuta di avvenuto pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.



### **13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso MEPA DI CONSIP SPA. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nella presente Lettera di invito/Disciplinare di gara. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale marcata temporalmente o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

**L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 14/01/2026 a pena di irricevibilità.**

La piattaforma\_MEPA DI CONSIP SPA non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato da MEPA DI CONSIP SPA.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i soggetti invitati ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

#### **13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 1 di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta in MEPA DI CONSIP SPA.

L'“OFFERTA” è composta da:

**A - Documentazione amministrativa;**

**B - Offerta economica.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che



sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. ER.GO considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica della corretta ricezione della documentazione inviata, all'indirizzo PEC indicato in sede di registrazione.

MEPA DI CONSIP SPA consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il soggetto invitato per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta di ER.GO entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura dell'offerta economica, l'operatore economico può effettuare, tramite MEPA DI CONSIP SPA, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per



la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile

## 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del soggetto invitato. A titolo esemplificativo, si chiarisce che **sono sanabili**:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla



stessa;

- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13.1.

#### **Non sono sanabili:**

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 9 della presente Lettera di invito/Disciplinare di gara.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione di MEPA DI CONSIP SPA dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica



e relativi allegati. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di sette giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

## **15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Il soggetto invitato inserisce su MEPA DI CONSIP SPA secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide> la seguente documentazione:

- 1. Domanda di partecipazione;**
- DGUE (*da compilare su MEPA DI CONSIP SPA*);
- Procura (*eventuale*);
- Documentazione in caso di avvalimento di cui al paragrafo 15.4 (*se ricorre il caso*);
- Documentazione per i soggetti associati di cui al paragrafo 15.5 (*se ricorre il caso*);
- Rapporto sulla situazione del personale di cui al paragrafo 9 (*se ricorre il caso*);
- Dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo aziendale di cui all'art. 372 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (*se ricorre il caso*);
- Copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- Patto di Integrità (*firmato per accettazione*);
- Lettera di invito/Disciplinare di gara (*firmati per accettazione*);
- Progetto Esecutivo, costituito dagli elaborati di cui al paragrafo 2.1 (*gli elaborati dovranno essere firmati singolarmente per accettazione: in Piattaforma potranno essere caricati mediante una o più cartelle compresse*).

La busta contenente la documentazione amministrativa non deve contenere, a pena di esclusione, alcun riferimento all'offerta economica, né ad elementi che possono in ogni modo anticipare il valore economico dell'offerta.

### **15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA**

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui al modello 1. Domanda di partecipazione.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del D.Lgs.n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;



- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione alla presente procedura negoziata non è assoggettata al versamento dell'imposta di bollo (vedasi Risposta n. 7 del 5 gennaio 2021 dell'Agenzia delle Entrate).

## **15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 n. 14**

Nella domanda di partecipazione, il soggetto invitato dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il soggetto invitato presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di



cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

### **15.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE**

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al paragrafo precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il soggetto invitato dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio



inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

La dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 94 del D. Lgs. 36/2023 può essere presentata dal legale rappresentante dell'operatore economico in nome e per conto delle seguenti altre figure indicate dalla Legge:

- dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
- dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- del direttore tecnico o del socio unico;
- dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

In alternativa a questa dichiarazione il soggetto invitato può presentare una singola autocertificazione da parte di ciascuno dei soggetti sopra indicati.

## **15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO**

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il soggetto invitato, per ciascuna impresa ausiliaria, allega:

- 1) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo



30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;

- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento.

## **15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI**

### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione della ripartizione dei lavori, ossia delle categorie dei lavori e delle relative percentuali di esecuzione che verranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti, in coerenza con l'attestazione SOA posseduta-

### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta della ripartizione dei lavori, ossia delle categorie dei lavori e delle relative percentuali di esecuzione che verranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati, in coerenza con l'attestazione SOA posseduta-

### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
  - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c) la ripartizione dei lavori, ossia delle categorie dei lavori e delle relative percentuali di esecuzione che verranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, in coerenza con l'attestazione SOA posseduta.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;



- dichiarazione sottoscritta con firma digitale della ripartizione dei lavori, ossia delle categorie dei lavori e delle relative percentuali di esecuzione che verranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete, in coerenza con l'attestazione SOA posseduta.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione della ripartizione dei lavori, ossia delle categorie dei lavori e delle relative percentuali di esecuzione che verranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete, in coerenza con l'attestazione SOA posseduta.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione della ripartizione dei lavori, ossia delle categorie dei lavori e delle relative percentuali di esecuzione che verranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete, in coerenza con l'attestazione SOA posseduta;

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese da costituire:

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
  - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- e) la ripartizione dei lavori, ossia delle categorie dei lavori e delle relative percentuali di esecuzione che verranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete, in coerenza con l'attestazione SOA posseduta.



**Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice**

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:

a) [*in caso di adozione di misure di self-cleaning*]:

- di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self-cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;

**(o, in alternativa)**

- di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self-cleaning per i seguenti motivi..... [indicare le motivazioni] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;

b) [*in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale*]:

- che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il ..... da .....
- che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il ..... da .....

c) [*in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice*]:

- che è stato emesso il provvedimento .... (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ... da parte di .....

e) [solo per i consorzi stabili] di non partecipare a più di un consorzio stabile;

f) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

**(o, in alternativa)**

g) di partecipare in più di una forma, ..... [indicare quali] e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito



sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

*(o, in alternativa)*

- h) di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente .... [indicare il nominativo], che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;
- i) di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

## 16. OFFERTA ECONOMICA

Il soggetto invitato inserisce la propria offerta economica su MEPA DI CONSIP SPA secondo la modulistica allegata alla RdO.

Prima della formulazione dell'offerta, l'operatore economico ha l'obbligo di controllare le voci e le quantità del Computo Metrico Estimativo attraverso l'esame degli elaborati progettuali e pertanto di formulare l'offerta medesima tenendo conto di eventuali voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti.

L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 15.1, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) un **unico ribasso percentuale offerto sull'importo a base d'asta di Euro 508.360,04** al netto dei costi di manodopera e degli oneri specifici dovuti per l'adeguamento alle disposizioni del piano di sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008);
- b) i **costi aziendali interni** concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- c) i **costi propri della manodopera**: nel caso di costi inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante, l'operatore economico può anticipare nell'offerta economica le motivazioni del ribasso derivanti da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, allegando i relativi giustificativi.

Solo nel caso in cui l'operatore economico invitato adotti un CCNL diverso da quello indicato al par. 3 del Disciplinare di gara, inserisce a sistema la dichiarazione di equivalenza delle tutele mediante il Modulo equivalenza CCNL di cui all'art.11, comma 4, del Codice.

La dichiarazione di equivalenza dovrà contenere tutti i dati e le informazioni utili ad effettuare la verifica della dichiarazione di equivalenza disposta dall'art. 11 e dall'Allegato



I.01, artt. 4 e 5 del Codice.

La mancata anticipazione della dichiarazione di equivalenza delle tutele non costituisce causa di esclusione.

Sono inammissibili le offerte economiche pari a zero o che superino l'importo a base d'asta.

## **17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

**L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo** così come previsto dall'art. 50, comma 4 del Codice.

## **18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA**

La prima seduta telematica avrà luogo il giorno \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai soggetti invitati tramite MEPA DI CONSIP SPA.

Le eventuali successive sedute sono comunicate ai soggetti invitati tramite la suddetta Piattaforma.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche.

MEPA DI CONSIP SPA garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei soggetti invitati da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta secondo le indicazioni contenute nell'apposito manuale.

## **19. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Nella seduta di cui al par. Responsabile di Fase di Affidamento accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta economica resta, chiusa, segreta e bloccata dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente Lettera di invito/Disciplinare di gara;



c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente par. 14, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

## **20. ESCLUSIONE AUTOMATICA**

Nell'individuazione della migliore offerta, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del Codice, qualora il numero delle ditte ammesse sia pari o superiore a cinque, si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata secondo il metodo A dell'Allegato II.2 del Codice.

## **21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE**

Il Responsabile di fase di affidamento procede all'apertura delle offerte economiche presentate dai concorrenti non esclusi dalla procedura di gara ed alla formulazione della graduatoria, nella seduta di cui al paragrafo 18 o eventualmente in altra seduta comunicata previamente tramite la MEPA DI CONSIP SPA.

Se il numero delle offerte è pari o superiore a 5, si procederà secondo quanto indicato al precedente paragrafo 20.

Se il numero delle offerte è inferiore a 5, nel caso in cui la prima migliore offerta mostri elementi specifici di anomalia, il Responsabile di fase di affidamento, dando comunicazione al RUP, procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 22.

All'esito delle operazioni di cui sopra, viene redatta la graduatoria.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro il termine perentorio di 5 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

Ove permanga l'*ex aequo* il Responsabile di Fase di Affidamento procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità



previste al paragrafo 2.3.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto il Responsabile di Fase di affidamento ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara nei casi in cui il bando che non abbia previsto espressamente tale possibilità.

## **22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Nel caso di un numero di offerte inferiore a 5 e la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il Responsabile di fase di affidamento ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità secondo i parametri e gli indirizzi contenuti nell'art. 110 del Codice.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il Responsabile di fase di affidamento richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Responsabile di fase di affidamento, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP, su proposta del Responsabile di fase di affidamento, esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

## **23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore dell'Operatore economico che ha presentato l'offerta economica più bassa.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente la stazione appaltante può decidere, entro 30



giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta più bassa qualora viene accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

ER.GO si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello indicato da ER.GO e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al paragrafo 9;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal paragrafo 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla presente Lettera di invito/Disciplinare di gara ed è immediatamente efficace.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, ER.GO si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione.

In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.



Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

Il contratto è stipulato entro trenta giorni dall'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 55, comma 1 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 54, commi 4 - 4 bis e dall'art. 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica previo versamento dell'imposta di bollo dovuta per legge.

## **24. OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA PREORDINATI ALL'INIZIO DEL LAVORI**

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori l'appaltatore dovrà provvedere a:

1. verificare, prima dell'inizio dei lavori, il Piano di sicurezza e coordinamento ed eventualmente di accettarlo, controfirmandolo, come previsto dal comma 2 dell'art. 96 del D. Lgs. n. 81/08. In caso contrario l'impresa, per meglio garantire la sicurezza del cantiere, ha la facoltà di integrare il piano di sicurezza redatto da ER.GO comunicando tali variazioni al

Coordinatore per l'esecuzione;



2. redigere e consegnare un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento I Piani sopraccitati dovranno essere redatti secondo le disposizioni minime previste dal D. Lgs. n. 81/08 all'Allegato XV recante "Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili."

## **25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d'appalto, quelli di subappalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto.

## **26. CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della



Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito di ER.GO nella Sezione Amministrazione Trasparente: <https://www.er-go.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general>.

## **27. ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle Piattaforma a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante apposita funzione di MEPA DI CONSIP SPA, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi mediante apposita funzione di MEPA DI CONSIP SPA.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal RUP al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del Codice.



## 28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Bologna. È esclusa la competenza arbitrale.

## 29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i. recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, del D.P.R. n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Il trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della procedura, o comunque raccolti a tale scopo, è finalizzato unicamente all’espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l’effettuazione della relativa istruttoria.

Il trattamento dei dati giudiziari eventualmente conferiti dai concorrenti è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti soggettivi e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori di ER.GO individuati quali Incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, *modus operandi*, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati;
- soggetti terzi fornitori di servizi per ER.GO, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per



adempimenti procedurali e attività di controllo;

- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela dell'Azienda in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate da ER.GO nel rispetto di quanto previsto Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

Si precisa che i dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea e che verranno conservati secondo i seguenti criteri:

- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;
- per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte.

I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

In qualunque momento l'interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento.

La relativa richiesta va rivolta ad ER.GO, inviando una mail all'indirizzo: [direzione@er-go.it](mailto:direzione@er-go.it), utilizzando ove possibile il modulo pubblicato nella sezione "Privacy" del sito istituzionale di ER.GO ([www.er-go.it](http://www.er-go.it)). L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei Dati personali ([www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)). Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è ER.GO, in persona del Direttore legale rappresentante. L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento designati da ER.GO è disponibile nella sezione "Privacy" del sito istituzionale di ER.GO ([www.er-go.it](http://www.er-go.it)).



ER.GO ha designato LEPIDA S.C.P.A. quale Responsabile della protezione dei dati (RPD).

*La presente procedura di gara è stata caricata sulla Piattaforma MEPA DI CONSIP SPA in data 03/12/2025 e pubblicata in pari data sulla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale di ER.GO.*